SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 132° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 24 gennaio 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1991, n. 23.

Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, fino al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento delle esigenze connesse con le specificità del comparto scuola in materia di permessi sindacali e di assicurare l'ordinato svolgimento delle lezioni, anche attraverso una più razionale disciplina delle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

5. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per l'anno scolastico 1990-1991 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per l'anno scolastico 1990-1991 fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

Art. 2.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee prevista dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.

3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989.

4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo

di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo periodo di validità. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

Art. 3.

1. L'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è norma di interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477. Restano ferme le revoche dei provvedimenti di permanenza in servizio già disposte sulla base del medesimo criterio interpretativo.

Art. 4.

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 25.

3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche, da estinguersi con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0042

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1991, n. **24**.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri finanziari conseguenti al rinnovo del contratto collettivo per gli autoferrotranvieri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzato il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 730 miliardi per l'anno 1991.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 730 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, ed agli autoservizi di competenza statale.

3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede, con propri decreti adottati di concerto con il Ministro del tesoro:

a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;

b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale.

Art. 2.

1. Al fine di garantire il finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale collettivo di cui all'articolo 1, pari a lire 440 miliardi per l'anno 1991, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i servizi di trasporto pubblico di propria competenza, nonché le aziende per i servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico di competenza statale, sono autorizzate a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1991, mutui quindicennali di importo non superiore a quello risultante dalla ripartizione, secondo i criteri di cui all'articolo 1, del suddetto finanziamento di lire 440 miliardi, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

2. Le procedure e i criteri per la concessione dei mutui sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, determinato in lire 730 miliardi per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 180 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 4634 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 60 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 60 miliardi, mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 430 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 88 miliardi per l'anno 1992 e in lire 68 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento «ulteriori interventi delle regioni per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto (rate ammortamento mutui)», iscritte, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0043

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1991, n. 25.

Integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di favorire l'afflusso delle necessarie risorse finanziarie per gli investimenti connessi a nuove linee ferroviarie ed al potenziamento delle relative infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato», all'articolo 2, primo comma, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: «lo svolgimento di attività coordinate in materia di trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;».

2. In caso di partecipazione, mediante conferimento di beni immobili, al capitale delle società di cui al comma 1 aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, alla stima di tali beni provvede il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 dicembre 1990.

Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, primo comma, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera *C)* e l'art. 45 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visti, in particolare, gli articoli 1, 3, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Ritenuto che occorre provvedere agli adempimenti previsti dalle citate disposizioni di legge;

Sentito il parere della commissione nazionale per i servizi trasfusionali, di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro della sanità il 26 giugno 1990;

Decreta:

È approvato l'articolato concernente le caratteristiche e le modalità delle donazioni di sangue e di emocomponenti, composto di trentacinque articoli e un allegato, unito al presente decreto del quale costituisce parte integrante a tutti gli effetti.

TITOLO I
LOCALI E PERSONALE PER IL PRELIEVO

Art. 1.

Locali per il prelievo

I locali debbono avere dimensioni coerenti con le finalità per cui vengono utilizzati e con l'entità dell'attività svolta.

Debbono inoltre possedere caratteristiche igieniche, di illuminazione e di facile pulizia, a norma dei regolamenti sanitari vigenti.

I locali debbono comprendere almeno una sala di visita ed una sala prelievi, una sala ristoro-riposo donatori.

I locali per visita e prelievi saranno dotati delle attrezzature e degli strumenti medici necessari.

Art. 2.

Personale per il prelievo

Il personale di cui al comma 5 dell'articolato 3 della legge n. 107/1990 deve essere numericamente adeguato al carico di lavoro e tecnicamente preparato secondo le varie modalità di prelievo.

TITOLO II
RACCOLTA DEL SANGUE O EMOCOMPONENTI DAL DONATORE

Capo I

PRELIEVO DI SANGUE INTERO

Art. 3.

Il prelievo del sangue dal donatore deve essere effettuato utilizzando una metodica che garantisca l'asepsi e con un sistema a circuito chiuso e con dispositivi non riutilizzabili.

Sarà cura del responsabile del servizio definire un protocollo dettagliato delle procedure di prelievo, con particolare attenzione alla detersione e disinfezione della cute prima della venopuntura, e sorvegliarne l'applicazione. La durata totale del prelievo di circa 450 ml di sangue deve essere di circa 10 minuti.

Art. 4.

Se si rende necessaria più di una venopuntura deve essere utilizzato un nuovo dispositivo di prelievo.

Art. 5.

A salasso ultimato il raccordo di prelievo deve essere riempito completamente con sangue reso incoagulabile o chiuso in modo tale da escludere contaminazioni microbiche e da poter essere facilmente utilizzabile per i tests di compatibilità. I segmenti devono essere facilmente staccabili dal contenitore, garantendo la sterilità del contenitore stesso.

Art. 6.

Al momento della raccolta deve essere prelevata una quantità addizionale di sangue non superiore ai 30 ml per i controlli sierologici: questi campioni devono essere etichettati prima del salasso e la loro corrispondenza con il contenitore deve essere verificata subito dopo.

Sulla quantità addizionale di sangue devono essere eseguiti gli esami necessari alla identificazione del gruppo sanguingno e gli accertamenti sulla idoneità del sangue a scopo trasfusionale.

Art. 7.

Il sangue deve essere conservato in frigo emoteca ad una temperatura a 4 °C ± 2 °C per il periodo corrispondente al tipo di anticoagulante-conservante impiegato, che dovrà essere definito in ogni caso sulla base di una sopravvivenza post-trasfusionale delle emazie uguale o superiore al 75% a 24 ore.

Art. 8.

Il donatore dopo il salasso deve avere adeguato riposo sul lettino da prelievo e quindi riceverà un congruo ristoro. Gli saranno inoltre fornite informazioni sul comportamento post-donazione.

Capo II

PRELIEVO IN AFERESI

Art. 9.

Le strutture trasfusionali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 maggio 1990, n. 107, devono essere dotate di protocolli di attuazione per le singole procedure di emaferesi e per gli interventi in caso di reazioni anomale.

Art. 10.

Per ogni singola seduta di emaferesi si deve compilare una scheda contenente i dati del donatore, il tipo di procedura, l'anticoagulante usato e/o il sedimentante, la durata della seduta, il volume ed il contenuto del concentrato raccolto, eventuali trattamenti farmacologici pre-aferesi, eventuali reazioni.

TITOLO III

PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASPORTO, SCADENZA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI.

Art. 11.

Norme generali della preparazione emocomponenti

Durante la preparazione degli emocomponenti deve essere mantenuta la sterilità, usando metodi asettici e materiali apirogeni a circuito chiuso (la sterilità degli emocomponenti prodotti deve essere sottoposta a periodici controlli).

Se il circuito chiuso non è interrotto, il periodo di conservazione è determinato dalla vitalità e dalla stabilità del componente, come precisato negli articoli seguenti. Se vi è stata apertura del sistema durante la preparazione del «pool», o la filtrazione e/o il lavaggio gli emocomponenti conservati fra 4 ° ± 2 °C devono essere trasfusi entro ventiquattro ore dalla preparazione, quelli conservati a 22 °C ± 2 °C, il più rapidamente possibile comunque non oltre le tre-sei ore.

Art. 12.

Sangue intero

Per unità di sangue intero si intende il sangue prelevato a un donatore idoneo secondo le modalità precisate negli articoli precedenti: deve essere conservato, come previsto nell'art. 7, nel contenitore originale o in altri ad esso collegati, qualora sia stato trasferito senza interruzione del circuito chiuso. Il volume dell'unità di sangue intero prelevato deve essere pari a 450 ml ± 10%.

Art. 13.

Emazie concentrate

Questo emocomponente è ottenuto con la rimozione di parte del plasma da sangue intero. Se è stato preparato senza interruzione del circuito chiuso può essere conservato a 4 °C ± 2 °C per un periodo analogo al sangue intero se l'ematocrito non supera il 70%. Se sono state aggiunte sostanze additive conservanti, debitamente registrate, il periodo di conservazione può essere ulteriormente prolungato fino al limite definito per la soluzione impiegata.

Art. 14.

Emazie concentrate con rimozione del buffy-coat

Questo emocomponente è ottenuto con la rimozione del plasma e dello strato del buffy-coat dal sangue intero. Il contenuto di leucociti dell'unità deve essere inferiore a $1,2 \times 10^9$ cellule conservazione come per le emazie concentrate.

Art. 15.

Emazie lavate

Questo emocomponente è costituito da una sospensione di emazie ottenuta da una unità di sangue intero dopo rimozione del plasma e lavaggi in soluzione fisiologica. Il contenuto di proteine deve essere < 0,5 g/unità.

Il prodotto deve essere conservato a 4 °C ± 2 °C per un periodo di tempo il più breve possibile e non superiore alle dodici ore.

Art. 16.

Emazie povere o prive di leucociti

Questo emocomponente è ottenuto con la rimozione della maggior parte dei leucociti da una preparazione di emazie. Il contenuto di leucociti deve essere inferiore a 5×10^6 per unità. Se la preparazione del prodotto ha comportato l'apertura del sistema, il tempo di conservazione deve essere inferiore a ventiquattro ore a 4 °C ± 2 °C.

Art. 17.

Emazie congelate

Le emazie possono essere congelate con idoneo crioprotettivo, entro sette giorni dalla raccolta e conservate a 80 °C o a temperature inferiori. Prima dell'uso le cellule sono scongelate, lavate e risospese in soluzione fisiologica e utilizzate nel più breve tempo possibile; possono essere conservate a 4 °C ± 2 °C per non più di ventiquattro ore.

La conservazione allo stato di congelamento delle emazie può essere estesa fino a dieci anni se un mantenimento corretto ad una temperatura inferiore a - 65 °C può essere garantita. Il trasporto allo stato congelato non è raccomandato.

Art. 18.

Plasma fresco o congelato (PFC)

Questo emocomponente, ottenuto da un donatore singolo deve essere congelato in un arco di tempo e ad una temperatura che permetterà di mantenere adeguatamente i fattori labili della coagulazione in uno stato funzionale. Deve contenere almeno il 70% del contenuto originale di fattore VIII e degli altri fattori labili della coagulazione e degli inibitori, oltre ai normali livelli di fattori stabili della coagulazione, di albumina e di immunoglobuline. Se mantenuto costantemente a temperatura < 30 °C, può essere conservato per dodici mesi. Fra –25 °C e –30 °C per sei mesi, fra –18 °C e –25 °C per tre mesi. Trascorsi tali periodi il plasma sarà comunque avviato alla produzione di frazioni plasmatiche.

Lo scongelamento del PFC deve avvenire fra 30 °C e 37 °C in bagno con agitazione. Dopo scongelamento deve essere usato il più presto possibile, o conservato a 4 °C ± 2 °C per non più di ventiquattro ore.

Art. 19.

Crioprecipitato

Questo emocomponente è costituito dalla frazione crioglobulinica del plasma fresco di una singola donazione concentrato ad un volume finale di 10-20 ml. La resa di fattore VIII deve essere almeno pari al 50% delle unità di partenza. Tale prodotto contiene inoltre la maggior parte del fattore Von Willebrand del fibrinogeno, del fattore XIII e della fibronectina presenti nel plasma fresco di partenza. Le condizioni di conservazione sono quelle del PFC. Lo scongelamento immediatamente prima dell'uso deve seguire le modalità riportate nell'art. 18.

Art. 20.

Concentrato piastrinico da unità singola

Questo emocomponente è ottenuto da una unità di sangue intero fresco ed è costituito dalla maggior parte delle piastrine originali, in condizioni terapeutiche originali. Deve contenere almeno 6×10^{10} piastrine nel 75% delle unità esaminate. Se preparato in sistema chiuso può essere conservato a 22 °C ± 2 °C, in agitazione continua, per un periodo variabile in rapporto alla procedura impiegata. Il volume di plasma o di liquido conservante deve essere in quantità tale da garantire un pH compreso fra 6 e 7,4 durante tutto il periodo della conservazione.

Art. 21.

Concentrato piastrinico da aferesi

È una preparazione di piastrine ottenuta da un singolo donatore mediante l'impiego di separatori cellulari; deve contenere almeno $3,5 \times 10^{11}$ piastrine in almeno il 75% delle unità esaminate. Se preparato da plasma-piastinoaferesi, deve contenere almeno $1,8 \times 10^{11}$ piastrine in almeno il 75% delle unità esaminate. Il concentrato piastrinico da aferesi, usando un sistema funzionalmente chiuso, può essere conservato per più di ventiquattro ore in agitazione continua a 22 °C ± 2 °C secondo la procedura impiegata.

Art. 22.

Concentrato granulocitario da aferesi

È una preparazione di granulociti ottenuta da un singolo donatore mediante l'impiego di separatori cellulari, deve contenere almeno 1 × 10 granulociti in almeno il 75% delle unità esaminate. Questa preparazione non è adatta per la conservazione e deve essere trasfusa quanto prima possibile. Se inevitabile la conservazione non deve superare le ventiquattro ore a 22 °C ± 2 °C.

Art. 23.

Frigoriferi e congelatori

I frigoriferi per la conservazione del sangue e degli emocomponenti devono assicurare una adeguata ed uniforme temperatura all'interno, devono essere provvisti di termoregistratore e allarme, visivo ed acustico.

L'allarme deve essere regolato in modo da entrare in azione ad una temperatura tale che permetta di prendere provvedimenti prima che il sangue e gli emocomponenti raggiungano una temperatura che li deteriori.

L'allarme deve essere situato in un ambiente dove possa essere prontamente rilevato dal personale addetto.

Art. 24.

Trasporto

Il sangue intero e gli emocomponenti allo stato liquido devono essere trasportati in modo da assicurare una temperatura fra + 1 °C e + 10 °C; i componenti conservati a 22° ± 2 °C devono essere trasportati a temperatura ambiente compatibile con la conservazione della stessa.

Per i componenti congelati, che devono essere mantenuti tali, il trasporto deve avvenire alla temperatura più vicina possibile a quella di conservazione.

I contenitori per il trasporto di unità di sangue devono essere preraffreddati a + 4 °C; quelli per il trasporto di piastrine devono essere mantenuti a temperatura ambiente per almeno trenta minuti prima dell'uso. Se la temperatura del contenitore per le emazie al momento dell'arrivo è superiore a 10 °C, è necessario ridurre il tempo di conservazione delle stesse.

Sangue ed emocomponenti devono essere ispezionati immediatamente prima di un eventuale trasporto e non inviati se presentano qualche anomalia nell'aspetto e nel colore. Analogo riscontro deve essere fatto da chi riceve, con particolare riferimento alle variazioni di temperatura avvenute durante il trasporto, documentate da dispositivi di controllo.

Art. 25.

Data di scadenza

La data di scadenza è determinata dall'ultimo giorno nel quale il sangue o l'emocomponente può essere considerato utile agli effetti della trasfusione:

TITOLO IV

DISTRIBUZIONE DEL SANGUE

Art. 26.

I servizi ed i centri trasfusionali, prima di distribuire il sangue e gli emocomponenti, devono eseguire indagini atte ad accertare la compatibilità fra il donatore ed il ricevente. Queste comprendono:

verifica del gruppo sanguigno del donatore (vedi titolo II, art. 5, protocolli accertamento idoneità del donatore);

accertamenti sul sangue del ricevente:

a) gruppo ABO, tipo Rh (vedi titolo II, art. 5, sopra citato). Il campione di sangue per la tipizzazione deve essere perfettamente identificabile e firmato dal medico che ha la responsabilità del prelievo. Nelle procedure non urgenti la tipizzazione ABO Rh del ricevente deve essere eseguita in due tempi prima della trasfusione. Il laboratorio deve seguire un procedimento di sicurezza per la tipizzazione gruppoematica, che comprenda il doppio controllo dei dati al momento della spedizione del referto di gruppo e di altri risultati sierologici da riportare nella cartella clinica del paziente;

b) ricerca di alloanticorpi irregolari anti-emazie;

c) prova crociata di compatibilità tra i globuli rossi del donatore ed il siero del ricevente; deve essere obbligatoriamente eseguita ogni qualvolta siano stati rilevati anticorpi irregolari anti-emazie.

La prova crociata di compatibilità tra i globuli rossi del donatore e il siero del ricevente è, comunque, raccomandata, quale test di routine, anche quando non si sono evidenziati tali anticorpi, ma può essere omessa se si sono prese altre misure atte a garantire la sicurezza trasfusionale.

La prova di compatibilità deve comprendere almeno:

test in salina a 37 °C;

test indiretto all'antiglobulina o altri testi manuali o automatizzati di equivalente sensibilità.

La procedura del «type and screen» qualora venga usata al posto della prova di compatibilità deve provvedere:

1) una tecnica sufficientemente sensibile per l'individuazione di anticorpi antieritrocitari;

2) emazie test che comprendano tutti gli antigeni (preferibilmente in forma omozigotica) relativi alla maggioranza degli anticorpi clinicamente significativi;

3) una procedura di controllo severa al momento della distribuzione dell'unità di sangue.

Art. 27.

Richiesta di sangue

La richiesta di sangue e/o emocomponenti deve essere fatta da un medico, su un modulo fornito dal servizio o centro trasfusionale o su propria carta intestata o su quella del luogo di ricovero dell'ammalato e deve contenere le generalità del paziente e le indicazioni alla trasfusione.

Essa deve essere sempre accompagnata da un campione di sangue coagulato del ricevente di quantità non inferiore a 5 ml raccolto in provetta sterile entro ventiquattro-quarantotto ore precedenti la trasfusione, contrassegnato in modo da non lasciar dubbi circa l'identità del soggetto cui appartiene e firmato dal medico che ha la responsabilità del prelievo.

Art. 28

Richiesta urgente di sangue

Nelle situazioni in cui la vita del paziente possa essere messa in pericolo da un ritardo della trasfusione si può distribuire il sangue senza rispettare la procedura che si segue in condizioni ordinarie.

In tali circostanze, se non si conosce il gruppo sanguigno del ricevente, si devono distribuire emazie concentrare del gruppo O Rh negativo (richiesta «urgentissima» senza campione di sangue del ricevente).

Se il servizio trasfusionale è in grado di determinare il gruppo sanguigno ABO ed il tipo Rh secondo la normale procedura, anche se non è possibile controllare il risultato di precedenti determinazioni, si può distribuire, in caso di richiesta «urgentissima» con campione di sangue del ricevente, il sangue intero dello stesso gruppo ABO e tipo Rh del ricevente od emazie concentrate ABO compatibili prima che siano completate le prove di compatibilità, ma comunque sempre previo controllo estemporaneo della corrispondenza A, B, O, Rh tra ricevente e unità di sangue.

In queste circostanze, la richiesta della trasfusione deve contenere una dichiarazione del medico richiedente dalla quale risulti che la gravità della situazione clinica era tale da rendere necessaria la trasfusione prima dell'esecuzione delle prove di compatibilità o del loro completamento.

Sull'etichetta per l'identificazione del ricevente apposta sull'unità di sangue, dovrà essere chiaramente specificato che le prove di compatibilità non sono state eseguite o non sono state completate al momento della distribuzione dell'unità stessa.

Art. 29.

Identificazione

Il servizio trasfusionale deve adottare per ogni unità di sangue e/o di emocomponenti distribuita un sistema di sicuro riconoscimento del ricevente cui essa è stata assegnata e indicare se siano state eseguite prove di compatibilità.

Ogni unità di sangue e/o di emocomponenti all'atto della distribuzione deve essere accompagnata da un modulo di trasfusione, portante i dati del ricevente. Questo modulo deve essere restituito al servizio trasfusionale con le notizie riguardanti ogni manifestazione anomala associata alla terapia trasfusionale.

Art. 30.
Conservazione dei campioni

Per sette giorni dopo la trasfusione devono essere opportunamente conservati in frigorifero i campioni di sangue del ricevente e di ogni suo donatore.

Art. 31.
Ridistribuzione del sangue

Le unità di sangue o di emocomponenti non utilizzati debbono essere riportate al servizio trasfusionale nel più breve tempo possibile accompagnate da una documentazione del reparto richiedente attestante che:

la chiusura è rimasta intatta;

l'unità è stata conservata e trasportata in modo che la temperatura non abbia superato i 10 °C e non sia scesa al di sotto di 1 °C.

TITOLO V

ETICHETTATURA

Art. 32.

Le etichette apposte sull'unità di sangue ed emocomponenti devono essere uniformate ai modelli contenuti nell'allegato *A* del presente decreto.

TITOLO VI

CONTROLLO DI QUALITÀ

Art. 33.

I servizi, i centri trasfusionali e le unità di raccolta (di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 107/1990) devono organizzare e documentare l'effettuazione delle procedure di controllo di qualità interno su tutte le attività di raccolta produzione e analisi di laboratorio secondo i protocolli emanati dal Ministero della sanità, dalle regioni o raccomandati dal comitato degli esperti della trasfusione del sangue del Consiglio d'Europa. I servizi di cui sopra devono inoltre aderire a programmi di verifica esterna di qualità per i vari settori dell'attività analitica.

TITOLO VII

REGISTRAZIONI
NEL SERVIZIO TRASFUSIONALE

Art. 34.
Registrazioni

Ogni struttura trasfusionale deve predisporre un sistema di registrazione e di archiviazione dei dati che consenta di ricostruire l'iter di ogni unità di sangue o emocomponente, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale. In caso di reazione trasfusionale nel ricevente deve essere possibile ricontrollare sui registri i risultati di tutte le analisi ed il relativo giudizio finale.

Le registrazioni devono essere effettuate subito dopo che sia stata ultimata ogni singola fase di lavoro. Esse devono essere leggibili e devono consentire l'identificazione dell'operatore che ha seguito il lavoro.

Art. 35.
Conservazione delle registrazioni

Anche se non disponibili per una ricerca immediata, devono essere conservate per almeno cinque anni le registrazioni relative a:

a) Donatori:

scheda del donatore;

indagini prescritte dalla legge sulle unità di sangue;

preparazione di emocomponenti;

destinazione finale dell'unità di sangue e o emocomponente.

b) Pazienti:

gruppo ABO e Rh;

difficoltà riscontrate nella tipizzazione, presenza di anticorpi irregolari nel siero, reazioni trasfusionali;

prove di compatibilità pretrasfusionali;

prelievi speciali: salassi terapeutici, prelievi per trasfusioni autologhe, aferesi.

Devono, altresì, essere conservate per almeno dodici mesi le registrazioni relative a:

temperatura di conservazione del sangue ed emocomponenti;

controlli di sterilità;

controlli di qualità su emocomponenti, reagenti, strumentazione ed attività analitica.

Nell'ambito di una ottimale organizzazione del servizio è opportuno che ogni operatore sigli ogni singola fase di lavoro eseguita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO *A*

ETICHETTATURA

1) *Sangue intero.*

L'etichettatura sul contenitore di sangue intero usato a scopo trasfusionale deve indicare:

tipo e volume del preparato;

nome ed indirizzo del produttore;

numero di donazione;

gruppo ABO;

tipo Rh (D), specificando «Rh Positivo» sè D positivo o «Rh negativo», se D negativo. Si raccomanda che il sangue D negativo deve essere esaminato per gli antigeni C ed E, e tali risultati devono essere riportati sull'etichetta;

composizione e volume della soluzione anticoagulante-conservante;

data della donazione e di scadenza;

temperatura di conservazione;

la dizione che il sangue non può essere utilizzato a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altra anomalia;

la dizione che il sangue deve essere trasfuso utilizzando un adatto dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;

esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.

2) *Globuli rossi concentrati e Globuli rossi Buffy-Coat depleti.*

L'etichetta sul contenitore di GRC deve indicare:

tipo del preparato;

nome ed indirizzo del produttore;

numero di identificazione del donatore;

gruppo ABO e tipo Rh (D) come al punto 1);

composizione della soluzione anticoagulante-conservante;

data di donazione;

data di scadenza;

condizioni di conservazione;

la dizione che i GRC non devono essere trasfusi in presenza di emolisi o anomalie evidenti;

la dizione che i GRC devono essere trasfusi utilizzando un adatto dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;

esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.

3) *Globuli rossi lavati.*

L'etichetta sul contenitore di GRC lavati deve indicare:

tipo del preparato (specificando se povero in proteine o privo di proteine oppure il numero di procedure di lavaggio eseguite);

nome ed indirizzo del produttore;

numero di identificazione del donatore;

gruppo ABO e tipo Rh (D) come al punto 1);

data di donazione del sangue;

data ed ora di inizio della procedura di lavaggio;

la dizione che il preparato deve essere trasfuso preferibilmente entro le sei ore successive alle procedure di lavaggio ed al più tardi entro ventiquattro ore;

le condizioni di conservazione;

la dizione che i GRC non devono essere trasfusi in presenza di quantità significativa di emoglobina libera o altre anomalie evidenti;

la dizione che i GRC devono essere trasfusi utilizzando un adatto dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;

esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.

4) *Globuli rossi privi leucociti.*

L'etichetta sul contenitore di GRC deleucocitati deve indicare:

tipo del preparato;

nome ed indirizzo del produttore;

numero di identificazione del donatore;

gruppo ABO e tipo Rh (D) come al punto 1);

data di donazione;

data di lavorazione;

data ed eventualmente ora di scadenza;

condizione di conservazione;

la dizione che i GRC non devono essere trasfusi in presenza di emolisi o anomalie evidenti;

la dizione che i GRC devono essere trasfusi utilizzando un adatto dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;

esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.

5) *Plasma fresco congelato:*

L'etichetta sul contenitore di plasma fresco congelato deve indicare:

tipo del preparato;

natura del preparato (se da donazione di sangue intero o da aferesi);

nome ed indirizzo del produttore;

numero di donazione;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

data ed ora di preparazione;

dizione che il preparato deve essere infuso entro le ventiquattro ore dallo scongelamento;

istruzioni sulle modalità di conservazione, trasfusione;

la dizione che il plasma fresco congelato deve essere trasfuso utilizzando un adatto dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;

esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.

6) *Concentrato piastrinico.*

L'etichetta sul contenitore del concentrato piastrinico deve indicare:

tipo della preparazione;

nome ed indirizzo del produttore;

numero di identificazione del donatore;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

data della donazione;

data di scadenza;

condizione di conservazione;

la dizione che il preparato non deve essere trasfuso in presenza di evidenti anomalie;

la dizione che il concentrato piastrinico deve essere trasfuso utilizzando un adatto dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;

esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.

In caso di concentrato piastrinico da aferesi l'etichetta deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

tipo del circuito utilizzato (se chiuso o aperto);

data ed ora di scadenza;

contenuto in piastrine leucociti ed eritrociti e volume del preparato.

7) *Concentrato granulocitario da aferesi.*

L'etichetta del contenitore del concentrato granulocitario da leucoaferesi deve indicare:

tipo del preparato;

nome ed indirizzo del produttore;

tipo di anticoagulante ed eventuale sedimentante utilizzato;

numero di identificazione del donatore;

gruppo ABO e tipo Rh (D);

data della donazione;

data ed ora di scadenza;

condizioni di conservazione;

volume del preparato e contenuto in piastrine, leucociti ed eritrociti;

la dizione che il preparato non deve essere trasfuso in presenza di evidenti anomalie;

la dizione che il concentrato granulocitario da aferesi deve essere trasfuso utilizzando un adatto dispositivo da trasfusione munito di un appropriato filtro;

esito negativo dei controlli sierologici obbligatori.

91A0318

DECRETO 15 gennaio 1991.

Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, primo comma, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera *C)* e l'art. 45 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visti in particolare gli articoli 1, 3, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Ritenuto che occorre provvedere agli adempimenti previsti dalle citate disposizioni di legge;

Sentito il parere della commissione nazionale per i servizi trasfusionali, di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro della sanità il 26 giugno 1990;

Decreta:

È approvato l'articolato concernente i protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti, composto di 35 articoli e 2 allegati, uniti al presente decreto del quale costituiscono parte integrante a tutti gli effetti.

TITOLO I
SELEZIONE DEL DONATORE

Art. 1.

Il donatore deve essere persona sana: la procedura per questo accertamento costituisce l'atto più importante della selezione.

Essa si articola nei seguenti tempi successivi:

a) compilazione di una scheda di accettazione e firma di consenso su modulo allegato;

b) raccolta ad ogni donazione di dati anamnestici (risposte alle domande contenute nel modulo di consenso);

c) esame obiettivo;

d) esami di laboratorio;

e) altre indagini cliniche e strumentali a giudizio del medico.

Art. 2.

Scheda di accettazione

Le domande devono essere semplici e di facile comprensione al fine di ottenere informazioni precise. Un operatore sanitario deve essere disponibile per dare eventuali delucidazioni al donatore.

Dopo la compilazione della scheda il donatore deve firmare il modulo del consenso (allegato 1).

I dati anagrafici e clinico laboratoristici devono essere registrati e aggiornati in uno schedario donatori e conservati per almeno cinque anni.

La scheda deve contenere cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero di telefono del domicilio e del posto di lavoro, sesso, codice fiscale e sanitario, associazione o federazione di appartenenza del donatore.

Art. 3.

Anamnesi

È raccolta attraverso la scheda di accettazione e modulo di consenso. In particolare:

i donatori accettati devono essere informati del rischio del ricevente, per quanto concerne le malattie trasmissibili, e invitati a comunicare eventuali malattie insorte subito dopo ogni donazione con particolare riferimento all'epatite, anche se comparsa entro sei mesi dopo l'ultimo prelievo;

tutti i donatori debbono essere adeguatamente informati sulla possibile trasmissione dell'Aids con la trasfusione ed invitati ad astenersi dalla donazione se incorsi in comportamenti a rischio. A tal fine, il donatore sarà invitato a prendere visione di un apposito messaggio con notizie relative a segni e sintomi di Aids e sindromi correlate (allegato 2).

Art. 4.

Visita medica generale

Consiste in un esame clinico mirato a valutare le condizioni generali di salute del donatore, con particolare attenzione a situazioni quali debilitazione, iponutrizione, anemia, ittero, cianosi, instabilità mentale, intossicazione alcoolica, uso di stupefacenti ed abuso di farmaci.

TITOLO II
CONTROLLI LABORATORISTICI E STRUMENTALI DEL DONATORE

Art. 5.

Esami obbligatori ad ogni donazione

Il donatore ad ogni donazione deve essere sottoposto ai seguenti esami:

determinazione dell'emoglobina o dell'ematocrito prima della donazione;
ALT con metodo ottimizzato;
sierodiagnosi per la lue;
HIV Ab;
HBaAg;
HCVab.

Art. 6.

Esami obbligatori per il donatore periodico

Per donatore periodico si intende chi si presenta ad una struttura trasfusionale per la seconda volta e successive.

Il donatore periodico va inoltre definito donatore attivo se esegue almeno una donazione ogni due anni.

Il donatore periodico deve essere sottoposto alla seconda donazione e successivamente ogni tre donazioni per gli uomini ed ogni due donazioni per le donne ai seguenti esami:

Emocromo completo;
VES;
Azotemia;
Creatininemia;
Glicemia;
Proteinemia;
Colesterolemia;
Trigliceridemia;
Ferritinemia o sideremia;
Alt;
Sierodiagnosi per la lue;
HIV Ab;
HBaAg;
HCVab;
RX torace, ECG all'accettazione come donatore periodico (seconda donazione) ed a giudizio del medico trasfusionista, specie se trattasi di persona al di sopra dei quarantacinque anni di età. A giudizio del medico trasfusionista possono essere disposti altri eventuali esami diagnostici e strumentali.

Art. 7.

Controlli immunoematologici sui campioni di sangue dei donatori

Ad ogni prelievo debbono essere effettuati i seguenti controlli immunoematologici sull'unità raccolta:

a) la determinazione ABO deve essere eseguita ricercando, obbligatoriamente, sia le caratteristiche antigeniche (sulle emazie) che quelle anticorpali (sul siero o plasma).

Le indagini verranno effettuate con tecnica idonea (es. su piastra o in provetta a temperatura di laboratorio o con altre procedure manuali o automatiche validate), cimentando le emazie in esame con i sieri test anti-A, anti-B e anti-A,B (la ricerca con il siero assorbito o lectina anti-A1 è opzionale) ed il siero (o il plasma) con le emazie test A1, A2 e B;

b) la determinazione delle caratteristiche Rh (D) «standard» va eseguita con tecnica idonea (es. su piastra riscaldata o in provetta a 37 °C) con siero test anti-D (anti-Rh o con altra metodica di analoga sensibilità e specificità). Qualora questo test risulti negativo si deve eseguire la ricerca del sottotipo Du (di norma con il test indiretto all'antiglobulina).

Quando il test per D o Du è positivo, il sangue sarà etichettato come Rh positivo. Quando ambedue i tests per D e Du sono negativi, il sangue sarà etichettato come Rh negativo;

c) ricerca di alloanticorpi irregolari antieritrocitari, che possono avere rilevanza clinica o trasfusionale.

Alla prima donazione e all'iscrizione alla donazione periodica è necessario procedere sui campioni di sangue dei donatori alla determinazione del fenotipo Rh completo cimentando (di norma, in provetta a 37 °C) le emazie del donatore con i sieri anti-C (anti-rh'), anti-c (anti-hr'), anti-E (anti-rh") ed anti-e (anti-hr").

Inoltre è consigliabile determinare le caratteristiche Kell dei donatori all'iscrizione alla donazione periodica, cimentando le emazie, al test indiretto all'antiglobulina o con metodica di analoga sensibilità e specificità, con siero test anti-Kell (anti-K1). Nel caso che tale ricerca risultasse positiva, sarà necessario eseguire anche l'indagine con il siero antitetico anti-Cellano (anti-K2).

Un accurato programma di controllo di qualità deve essere assicurato per ogni procedura immunoematologica, basato su controlli di qualità interni ed esterni secondo i seguenti criteri:

a) le procedure di controllo di qualità interne devono comprendere controlli sui reagenti, sulle tecniche e sugli strumenti;

b) la partecipazione ad un regolare controllo esterno di qualità deve completare il programma. Le metodiche sottoposte al controllo devono almeno comprendere: la tipizzazione ABO/Rh (D), la determinazione del fenotipo e la ricerca degli alloanticorpi antieritrociti.

TITOLO III

CRITERI DI PROTEZIONE DEL DONATORE

Art. 8.

I dati contenuti nella scheda e rilevati dall'esame clinico sia all'accettazione che dopo, debbono essere attentamente valutati da un medico esperto in medicina trasfusionale, al fine di evitare qualsiasi danno al donatore in conseguenza del salasso.

Art. 9.

Il donatore deve essere persona sana, in buone condizioni generali, di peso non inferiore ai 50 kg e di età non inferiore ai 18 anni.

Art. 10.

Ad ogni donazione il prelievo di sangue deve essere pari a 450 ml $\pm$ 10%.

Art. 11.

La frequenza annua non deve essere superiore a quattro donazioni di sangue intero nell'uomo e a due nella donna in età fertile; l'intervallo fra due donazioni non deve essere inferiore a novanta giorni. Frequenza inferiore sarà condizionata dal bilancio del ferro.

Art. 12.

A giudizio discrezionale del medico, il donatore abituale può essere accettato anche dopo i 65 anni; in caso di prima donazione, sempre sotto la discrezionalità del medico, l'età non deve superare i 60 anni. In entrambi i casi, oltre ai normali requisiti previsti per l'accettazione, deve essere in particolare controllata la situazione cardiovascolare.

Art. 13.

L'emoglobina non deve essere inferiore nelle donne a g 12,5 DL e negli uomini a g 13,5 DL; l'ematocrito non deve essere inferiore, rispettivamente a 38% e 41%.

In casi particolari, ad esempio in regioni con elevata incidenza di alfa o beta talassemia, sono possibili deroghe a questi limiti: i portatori sani possono essere accettati, a giudizio e sotto la responsabilità del medico del servizio trasfusionale, con valori lievemente inferiori di emoglobina, ma la frequenza di donazioni/anno deve essere ridotta.

Art. 14.

Il polso non deve presentare alterazioni di ritmo e deve avere una frequenza media tra 50 e 100 al m'; un candidato donatore con altra tolleranza all'attività sportiva, può essere accettato anche con frequenza inferiore.

Art. 15.

La pressione sistolica deve essere compresa fra 110 e 180 mm.Hg e quella diastolica fra 50 e 100. Alterazioni della pressione e/o del polso suggeriscono ulteriori accertamenti sulle condizioni cardiocircolatorie.

Deroghe dai detti valori di polso e pressione sono consentite a giudizio e sotto la responsabilità del medico del servizio trasfusionale.

Art. 16.

La gravidanza in atto costituisce elemento di inidoneità temporanea.

Dopo il parto o dopo interruzione della gravidanza è sospesa per un anno la donazione.

Art. 17.

Non può essere ammesso al prelievo il donatore addetto a lavori pesanti o di particolare impegno qualora non possa fruire di almeno 24 ore di riposo dopo il prelievo.

Art. 18.

L'inidoneità temporanea del donatore risulta da uno stato di ebbrezza alcoolica o da condizioni psichiche alterate.

Definitivamente non idonei debbono essere considerati il soggetto alcoolista cronico ed il soggetto tossicodipendente.

TITOLO IV

CRITERI DI PROTEZIONE DEL RICEVENTE

Art. 19.

La trasfusione di sangue, di emocomponenti e di emoderivati costituisce una pratica terapeutica non esente da rischi; necessita pertanto del consenso informato del ricevente.

Art. 20.

Non possono essere accettati come donatori per dodici mesi coloro che sono stati a contatto con epatitici; non possono essere accettati come donatori per almeno cinque anni coloro che hanno ricevuto una o più trasfusioni di sangue.

Art. 21.

I donatori che hanno soggiornato in zona ad endemia malarica possono essere accettati dopo un intervallo di sei mesi dal rientro, purché non presentino sintomi di malattia e non abbiano assunto farmaci antimalarici.

I donatori che hanno contratto malaria devono osservare tre anni di sospensione dalle donazioni a partire da quando sono diventati asintomatici.

In caso di profilassi antimalarica la sospensione dura tre anni dopo il trattamento e rimane condizionata all'assenza di sintomatologia. Per le donazioni destinate alla preparazione di plasma e plasmaderivati completamente privi di globuli rossi non si applicano norme restrittive.

Art. 22.

Persone recentemente immunizzate con tossoidi o virus uccisi, vaccini batterici o da riketsie sono accettabili se asintomatici e afebbrili: non sono esclusi pertanto dal prelievo i soggetti vaccinati contro l'epatite B, tetano, difterite, pertosse, febbre tifoide e paratifoide, colera, febbre delle Montagne Rocciose, influenza, poliomielite e peste. Le stesse regole si applicano per il vaccino antirabbia, a meno che il vaccino non sia praticato in seguito a morsicatura di un animale affetto da rabbia: in questo caso il donatore dovrà essere escluso per un anno dalla data del morso.

Art. 23.

In casi di inoculazione con virus-vaccini vivi attenuati quali l'antipolio, morbillo, parotite e febbre gialla, i donatori sono sospesi per due settimane; per la rosolia quattro settimane; nei trattamenti con immunoglobuline contro l'epatite B un anno.

Art. 24.

Sono temporaneamente sospesi gli affetti da brucellosi se non clinicamente guariti da almeno due anni.

Art. 25.

I soggetti senza dimostrabili markers di epatite ma con storie di ittero o di epatite ed implicati in più di un caso di sospetta epatite post-trasfusionale sono esclusi dalla donazione.

Non comporta esclusione la presenza di anti-HbsAg.

Il donatore che risulta essere l'unico ad aver dato sangue ad un paziente affetto poi da epatite post-trasfusionale deve essere escluso.

TITOLO V

INFORMAZIONI AL DONATORE RICHIESTA DI CONSENSO

Art. 26.

Il consenso del candidato donatore deve essere dato per iscritto dopo che la procedura è stata spiegata in modo comprensibile per il donatore, ponendolo in condizioni di fare domande ed eventualmente rifiutare il consenso.

Il responsabile delle strutture trasfusionali di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 107/1990 deve predisporre una procedura ai fini di comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione predonazione e/o negli esami di controllo.

TITOLO VI

EMAFERESI

Capo I

DONAZIONE DI PLASMA MEDIANTE EMAFERESI

Art. 27.

Requisiti del donatore

Per le plasmaferesi occasionali, attuate con intervalli superiori ai novanta giorni l'idoneità del donatore viene valutata con gli stessi criteri adottati per la donazione di sangue intero.

Per il donatore inserito in un programma di plasmaferesi continuativa le caratteristiche di idoneità devono essere le seguenti:

a) età compresa fra i 18 e i 55 anni;

b) idoneità alla donazione del sangue intero, secondo i criteri esposti ai punti precedentemente esaminati, fatta eccezione per l'Hb i cui valori minimi non dovranno essere inferiori agli 11,5g/DL nella donna e ai 12,5g/DL nell'uomo;

c) protidemia non inferiore ai 6 g%; quadro elettroforetico non alterato.

La periodicità dei controlli deve essere almeno semestrale.

Art. 28.

Consenso informato

La plasmaferesi può essere praticata solo su donatore consenziente, che sia stato preventivamente e adeguatamente informato. A tale fine verrà da lui controfirmato un modulo-questionario, che consenta una chiara comprensione della procedura e la possibilità, eventuale, di rifiutare la prestazione.

Art. 29.

Modalità di donazione

Donazione di plasma mediante emaferesi con procedura automatizzata:

a) prelievo massimo di 650 ml per singola donazione, di 1,5 litri al mese e 10 litri all'anno;

b) la perdita di eritrociti deve essere contenuta sotto i 20 ml alla settimana;

c) l'intervallo minimo consentito tra due donazioni di plasma e tra una donazione di plasma e una di sangue intero o citoaferesi deve essere di almeno quattordici giorni mentre quello tra una donazione di sangue intero o citoaferesi e una di plasma deve essere di almeno un mese.

Capo II

DONAZIONE DI PIASTRINE MEDIANTE EMAFERESI

Art. 30.

Per la donazione di piastrine mediante emaferesi, sono richiesti gli stessi requisiti necessari per l'idoneità alla donazione di sangue intero, con l'aggiunta di un normale assetto emocoagulativo (conteggio piastrinico, PTT e protrombinemia).

Sono anche esclusi dalla donazione in emaferesi i donatori con anamnesi personale di sindrome emorragica, ipertensione, diabete, patologia gastrointestinale di tipo emorragico e che abbiano assunto negli ultimi cinque giorni farmaci ad azione antiaggregante piastrinica.

In particolare il numero di piastrine non deve essere inferiore a 150.000/mmc.

Art. 31.

Consenso informato

Lo stesso richiesto per la plasmaferesi.

Art. 32.

Modalità di donazione

Donazione di piastrine mediante emaferesi:

a) prelievo minimo corrispondente agli standards indicati all'art. 21 del decreto ministeriale 27 dicembre 1990;

b) la perdita di eritrociti deve essere contenuta sotto i 20 ml alla settimana;

c) di norma il numero massimo consentito di piastrinoaferesi per il donatore periodico è di sei all'anno.

L'intervallo minimo consentito tra una piastrinoaferesi ed una donazione di sangue intero deve essere di quattordici giorni, mentre quello tra una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi deve essere di un mese.

Per particolari esigenze terapeutiche, tali limiti possono essere modificati dal medico trasfusionista.

Capo III

DONAZIONE DI LEUCOCITI MEDIANTE EMAFERESI

Art. 33.

Requisiti del donatore

Gli stessi richiesti per la donazione di piastrine mediante emaferesi.

In particolare il numero di leucociti non deve essere inferiore a 6000/mn.

Art. 34.

Consenso informato

Lo stesso richiesto per la plasmaferesi.

Art. 35.

Donazione di leucociti mediante emaferesi

La donazione di leucociti mediante emaferesi si effettua secondo le seguenti modalità:

a) prelievo di almeno 10 miliardi di leucociti totali per singola donazione;

b) il numero massimo consentito di donazioni per donatore non premedicato è uguale a sei all'anno.

In caso di premedicazione con steroidi, il numero massimo di procedure è di quattro l'anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1

MODULO DI ACCETTAZIONE
E CONSENSO ALLA DONAZIONE

Sig. ....

nato a .... il ....

Sesso M F Residente a ....

Via ....

Tel. abitazione .... Tel. ufficio ....

Questionario

1) Oltre alle comuni affezioni (varicella, morbillo, rosolia ecc.) ha sofferto altre malattie dell'infanzia? SI NO

2) Ha sofferto o soffre di convulsioni e/o svenimenti, attacchi epilettici, malaria, ulcera gastrica o duodenale, malattie cardiovascolari, malattie veneree, tubercolosi, dolori toracici o affanno, tumori benigni o maligni, allergie, sanguinamento prolungato dopo un taglio od un estrazione dentaria, diabete, brucellosi?....................

3) È stato sottoposto ad interventi chirurgici? ....

Quale? ....

4) È stato recentemente vaccinato?.... Quale? ....

Quando?....................

5) Negli ultimi tre anni, ha fatto viaggi all'estero? ....

Dove? .... Quando? ....

6) È attualmente in buona salute?....................

7) Ha notato perdita di peso negli ultimi tempi?....................

8) Ha avuto infezioni delle vie respiratorie (tosse, raffreddori, bronchite)? ....

9) Ha mai avuto flebiti o tromboflebiti?....................

10) Ha sofferto di epatite od itterizia?....................

11) Negli ultimi sei mesi si è sottoposto a tatuaggi? ....
Negli ultimi sei mesi si è sottoposto a foratura delle orecchie? ....
Negli ultimi sei mesi si è sottoposto ad agopuntura? ....
Negli ultimi sei mesi ha avuto trasfusioni di sangue o derivati? ......

12) Sta facendo terapie farmacologiche o è in cura dal suo medico? ....

13) Ha mai assunto sostanze stupefacenti? ....

14) È dedito all'acool? ....

15) Da quante ore è digiuno? ....

Solo per donne

16) È in periodo mestruale? ....

17) È in gravidanza? ....

18) È passato un anno dall'ultimo parto? ....

19) Ha avuto aborti nell'ultimo anno? ....

Il sottoscritto dichiara di aver compilato in maniera veritiera il questionario di cui sopra, di aver preso visione del comunicato informativo sull'AIDS, di aver ottenuto ampia spiegazione delle procedure di prelievo, di non aver donato sangue negli ultimi novanta giorni e di sottoporsi volontariamente al salasso presso questo servizio trasfusionale.

Data ....

Firma ....

Riservato al servizio trasfusionale

Nuovo donatore SI NO

Peso kg .... Altezza cm .... Pressione ....

Hb G .... Ht% ....

Data ed ora della donazione ....

Quantità prelevata ml ....

Sospeso definitivamente SI NO per giorni ....

Motivo della sospensione ....

Data ....

Firma del medico ....

ALLEGATO 2

Caro amico,
esistono malattie infettive come l'*epatite* e l'*AIDS* che possono essere trasmesse anche mediante la trasfusione di sangue.

Alcune abitudini di vita espongono maggiormente al rischio di contrarre queste infezioni e quindi di trasmetterle; poiché i test di laboratorio non sono sempre in grado di identificare i soggetti infettatisi di recente, si rende necessario escludere dalla donazione (temporaneamente o definitivamente) le persone che possono essersi esposte a questi rischi.

I principali criteri di esclusione sono qui riportati:

CRITERI DI ESCLUSIONE DALLA DONAZIONE

Esistenza nella storia personale di:

1) Assunzione di droghe.
2) Rapporti omosessuali.
3) Rapporti sessuali con persone sconosciute.
4) Trasfusioni ricevute (anche in un lontano passato).
5) Epatite o ittero.
6) Malattie veneree.
7) Positività per il test della sifilide (TPHA o VDRL).
8) Positività per il test dell'AIDS (anti-HIV1).
9) Positività per il test dell'epatite B (HBsAg).
10) Positività per il test dell'epatite C (anti-HCV).
11) Rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse in questo elenco.

Chi effettua la donazione di sangue compie un atto generoso di profondo significato filantropico, pertanto, *se ha solo il dubbio* di poter creare danno al paziente, *deve astenersi dalla donazione.*

Il colloquio con il medico, *vincolato dal più rigoroso segreto professionale e d'ufficio*, potrà aiutarLa a chiarire ed a valutare insieme possibili esposizioni a rischi.

Le ricordiamo inoltre che la donazione non comporta alcun rischio di contrarre queste infezioni, poiché ad ogni prelievo viene utilizzato materiale sterile che viene eliminato dopo l'uso.

A nome dei notri pazienti La ringraziamo per la sensibilità dimostrata e per l'aver compreso la grande importanza che hanno le raccomandazioni contenute in questa lettera.

91A0319

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 gennaio 1991.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° gennaio 1991, a quella n. 8 di scadenza 1° luglio 1994.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12670», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° luglio 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407 e D.M. 20 giugno 1990 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1990 - Roma, 2 luglio 1990; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Aronadio)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 797000 di pos. (Serie IV)».

In basso, è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1994; più in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° luglio 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre - 1989, n. 407 e D.M. 20 giugno 1990 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12.50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12670», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 1° luglio 1994».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 42

91A0322

DECRETO 15 gennaio 1991.

Approvazione delle norme regolamentari per il funzionamento della sezione di garanzia per il credito peschereccio di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante «Disciplina del credito peschereccio di esercizio», che stabilisce, all'art. 10, l'istituzione di una sezione di garanzia per il credito peschereccio presso il Fondo interbancario di garanzia;

Visto l'art. 14, comma secondo, della citata legge n. 302/89, il quale prevede che — con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile — siano approvate e rese esecutive le norme di funzionamento della predetta sezione di garanzia;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo il regolamento per il funzionamento della sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

NORME REGOLAMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE DI GARANZIA PER IL CREDITO PESCHERECCIO ISTITUITA PRESSO IL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA AI TERMINI DEGLI ARTICOLI 10, 11, 12, 13 E 14 DELLA LEGGE 28 AGOSTO 1989, N. 302.

TITOLO I

Sede, organizzazione e dotazioni finanziarie

Art. 1.

1. La «Sezione di garanzia per il credito peschereccio», istituita dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 302, presso il Fondo interbancario di garanzia, di seguito denominata sezione, ha personalità giuridica propria, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. La durata della sezione è indeterminata.

3. La sezione ha sede in Roma presso il Fondo interbancario di garanzia e si avvale della struttura amministrativa dello stesso.

4. La sezione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

1. Le operazioni assistite dalla garanzia della sezione sono quelle poste in essere ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, e nei confronti dei soggetti ivi previsti.

2. La sezione garantisce in via sussidiaria, nella misura ed alle condizioni stabilite dalla legge 28 agosto 1989, n. 302, la copertura delle perdite che le aziende e gli istituti esercenti il credito peschereccio di esercizio dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento — nei confronti dei prestatari inadempienti delle procedure di escussione coattiva del privilegio legale e dei beni eventualmente costituiti in garanzia.

3. Nei casi in cui risulti impossibile o non conveniente escutere le garanzie di cui al comma 2, la sezione, su motivata richiesta delle aziende ed istituti di credito, può consentire di attivare altre procedure esecutive utili per il recupero del credito. La garanzia della sezione diventa operante dopo la conclusione di queste ultime.

4. Nel caso in cui il prestatario venga perseguito da terzi sugli stessi beni che formano oggetto delle garanzie di cui al comma 2, le aziende e gli istituti finanziatori, previa intimazione di decadenza dal beneficio del termine nei confronti del prestatario, anche se costui sia in regola con i pagamenti, devono insinuarsi nel procedimento.

Art. 3.

Le dotazioni finanziarie della sezione debbono essere depositate in Roma presso le aziende di credito che saranno designate dal comitato della sezione stessa. A tali aziende verrà affidato anche il servizio di cassa.

TITOLO II

Amministrazione

Art. 4.

1. Il presidente del comitato, costituito a' termini dell'art. 13 della legge 28 agosto 1989, n. 302, ha la legale rappresentanza della sezione.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal componente nominato in rappresentanza del Ministero della marina mercantile o, in subordine, da quello nominato in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.

1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o quando la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta.

2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti il comitato e ai revisori almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine per l'avviso potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Art. 6.

1. Per la validità delle riunioni del comitato, occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, i quali sono tenuti a comunicare tempestivamente al presidente la loro eventuale impossibilità a partecipare alla riunione.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione; a parità di voti, prevale il voto del presidente o, in sua assenza od impedimento, di chi ne svolge le funzioni.

3. Il verbale di ogni riunione viene redatto dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 7.

1. Il comitato determina:

a) l'ammontare dell'emolumento spettante ai componenti del comitato con esclusione di quello del presidente, fissato con decreto del Ministro del tesoro;

b) l'ammontare del gettone di presenza;

c) l'ammontare dell'emolumento spettante al presidente e ai componenti il collegio dei revisori.

2. In nessun caso può essere corrisposto più di un gettone di presenza per la stessa giornata lavorativa. Ai componenti del comitato e del collegio dei revisori che risiedono fuori sede spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

3. Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono approvate dal Ministero del tesoro.

4. Ai componenti del comitato e del collegio dei revisori spetta, per le missioni fuori sede, il rimborso delle spese sostenute oltre ad una diaria pari ad un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno superiore alle 8 ore.

5. In sede di approvazione del bilancio, il comitato può deliberare la corresponsione di gratificazioni al personale che svolge compiti di segreteria della sezione.

Art. 8.

1. Il comitato può autorizzare il presidente a disporre spese di amministrazione o per esigenze correnti, nei limiti stabiliti nelle proprie delibere.

2. I pagamenti, sia di somme concernenti le spese di cui al comma uno, sia di somme la cui liquidazione sia stata deliberata dal comitato, sono effettuati previa emissione di appositi ordinativi a firma del presidente del comitato o, in sua assenza od impedimento, da chi ne svolge le funzioni ai sensi del precedente art. 4.

TITOLO III

Collegio dei revisori

Art. 9.

1. I componenti del collegio dei revisori, nominati ai sensi dell'art. 13 della legge 28 agosto 1989, n. 302, svolgono le loro funzioni in conformità agli articoli 2403 e seguenti del codice civile e assistono alle adunanze del comitato.

TITOLO IV

Bilancio

Art. 10.

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio la sezione osserva le disposizioni del codice civile in quanto applicabili.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio deve essere compilato dal comitato e posto a disposizione dei revisori, i quali devono restituirlo con la propria relazione entro quindici giorni.

3. Entro il trenta giugno di ogni anno il comitato approva il bilancio, che deve essere comunicato al Ministero del tesoro e a quello della marina mercantile.

4. La chiusura del primo esercizio è fissata al 31 dicembre 1991.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 11.

1. Le aziende e gli istituti di credito, a fronte delle operazioni di credito peschereccio di esercizio stipulate ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono tenuti in ogni caso ad effettuare la trattenuta di cui all'art. 11 della legge medesima ed a versarla alla sezione con le modalità stabilite da quest'ultima.

2. Le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a trasmettere alla sezione gli elenchi delle operazioni stipulate e le eventuali, successive variazioni con i dati e secondo le modalità e i termini stabiliti dalla sezione stessa.

3. Il ritardo nella comunicazione di cui al secondo comma comporta la decadenza dell'azienda e dell'istituto di credito dalla garanzia della sezione.

Art. 12.

1. Le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a segnalare alla sezione, secondo le modalità e i termini da essa indicati, sia l'avvio delle procedure esecutive promosse nei confronti dei prestatari inadempienti, sia l'esito delle procedure medesime.

2. Nel caso di procedure esecutive concluse con pignoramento o sequestro negativo, le aziende e gli istituti di credito sono tenuti, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del 12 marzo 1990, a curare che gli ufficiali giudiziari presentino, in danno dei prestatari, denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 13.

1. Le richieste di intervento della sezione devono essere presentate dalle aziende ed istituti di credito secondo le modalità e i termini stabiliti dal comitato, una volta concluse le procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 2.

2. La garanzia sussidiaria della sezione copre la perdita risultante per capitale, interessi contrattuali, spese processuali e di esecuzione, nonché per interessi di mora calcolati nella misura convenzionale e comunque in misura non superiore al costo della provvista, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, tempo per tempo vigente, dalla data dell'inadempienza del prestatario fino alla data di chiusura della procedura esecutiva.

3. Nel calcolo della perdita da rimborsare, la sezione deve tener conto delle somme riconosciute dal giudice dell'esecuzione alle aziende ed istituti di credito procedenti.

Art. 14.

1. Nei casi in cui, adempiuta la garanzia sussidiaria della sezione, la situazione patrimoniale del prestatario inadempiente dovesse far ravvisare la possibilità e la convenienza di eventuali azioni nei confronti del prestatario medesimo, le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a farne segnalazione alla sezione e a promuovere le ulteriori eventuali azioni di recupero delle perdite sofferte dalla sezione e dalle aziende ed istituti di credito stessi.

2. Le somme recuperate a seguito di tali azioni, al netto delle spese sostenute per queste, sono portate a decurtazione della perdita calcolata ai sensi dell'art. 13, con conseguente versamento alla sezione dell'importo ad essa spettante.

3. Fermo restando quanto disposto ai comma precedenti, l'imputazione delle somme recuperate viene effettuata secondo i criteri, i termini e le modalità stabiliti dalla sezione.

Art. 15.

1. Le spese di gestione della sezione sono ripartite annualmente fra le aziende e gli istituti di credito secondo criteri stabiliti dal comitato ed in particolare:

a) per una quota, ponendole a carico delle aziende ed istituti di credito che hanno beneficiato, nell'esercizio, degli interventi della sezione ed in proporzione all'ammontare degli interventi medesimi;

b) per la quota residua, ponendole a carico di tutte le aziende e gli istituti che, nell'esercizio, hanno effettuato operazioni di credito peschereccio di esercizio.

2. Il comitato, in sede di approvazione del bilancio, può quantificare in via preventiva le spese di gestione per l'esercizio successivo, addebitando i relativi importi alle aziende ed istituti di credito secondo i criteri al momento vigenti.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le aziende ed istituti di credito sono tenute, a richiesta della sezione, ad eseguire il versamento di quanto dovuto, salvo conguaglio a fine dell'esercizio. Le eventuali eccedenze saranno trattenute a titolo di acconto per le spese di funzionamento dell'esercizio successivo.

Art. 16.

1. Le aziende e gli istituti di credito devono esercitare la diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile, sia nell'espletamento degli accertamenti e delle formalità necessarie per la concessione del prestito o per l'assunzione delle garanzie, sia nell'attivazione e nell'escussione delle garanzie, tenendo conto anche delle caratteristiche dell'operazione finanziata.

2. Qualora la perdita sofferta dalle aziende e istituti di credito risulti dovuta a fatto od omissione o negligenza nell'espletamento delle attività di cui al comma uno, la garanzia della sezione non sarà operante.

91A0321

DECRETO 19 gennaio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 30 aprile 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 366

91A0340

DECRETO 19 gennaio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 367

91A0341

DECRETO 19 gennaio 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 gennaio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 368

91A0342

DECRETO 19 gennaio 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 4 gennaio 1991 che hanno disposto per il 15 gennaio 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,02 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,81 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,40 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,80 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,40 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 87,65 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 369

91A0339

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1990.

Terza variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1990.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti

realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1973;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1990 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione» per l'anno finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1990 e 21 novembre 1990 con cui sono state apportate la prima e la seconda variazione al predetto bilancio di previsione;

Vista l'offerta avanzata dalla Efimdata S.p.a. per la formazione del personale da adibire alle tecnologie EDP che prevede un costo complessivo di L. 274.786.000, più spese di trasporto e installazione delle attrezzature nella misura del 2%, oltre l'IVA;

Considerato che il predetto onere verrà cofinanziato dal Fondo sociale europeo nella misura attualmente valutata in L. 140.140.860, mentre per il restante importo si provvederà utilizzando lo stanziamento iscritto al cap. 1031 del bilancio del «Fondo di rotazione»;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio delle entrate del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1990 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 5213. — Cofinanziamenti CEE per le esigenze previste dai regolamenti comunitari che impongono l'obbligo di informatizzazione ai fini del monitoraggio - sorveglianza e valutazione dei progetti cofinanziati . . . . + 140.140.860

Art. 2.

Nel bilancio delle spese del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1990 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 1031. — Spese relative all'amministrazione del Fondo di rotazione, nonché spese connesse al conseguimento dei fini per i quali il Fondo è stato costituito . . . . + 140.140.860

Roma, 20 dicembre 1990

p. *Il Ministro:* GRIPPO

91A0320

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 gennaio 1991.

Estensione della tariffa urbana a tempo ad altre reti urbane.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Sip - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Visto il piano tecnico Sip per l'introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° ottobre 1982;

Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si afferma l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 793, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali ed, in particolare, l'art. 28, penultimo comma, col quale è prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle altre reti urbane;

Considerato che le reti urbane elencate nell'articolo unico del presente decreto disporranno, a far data dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1991, degli impianti necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo;

Decreta:

Articolo unico

La tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art. 28 del provvedimento tariffario citato nelle premesse è estesa:

a far data dal 1° febbraio 1991, alle seguenti n. 53 reti urbane: Cervignano del Friuli (Udine), Camposampiero (Padova), Piove di Sacco (Padova), Este (Padova), Chioggia (Venezia), Dolo (Venezia), Mirano (Venezia), Mira (Venezia), Mogliano Veneto (Treviso), Legnago (Verona), San Bonifacio (Verona), Arzignano (Vicenza), Correggio (Reggio Emilia), Bibbiano (Reggio Emilia), Comacchio (Ferrara), Mirandola (Modena), Cervia

(Ravenna), Carpi (Modena), Vignola (Modena), Faenza (Ravenna), San Giovanni in Persiceto (Bologna), San Giovanni Valdarno (Arezzo), San Miniato (Pisa), Signa (Firenze), Orbetello (Grosseto), Grosseto, Piombino (Livorno), Cascina (Pisa), Siena, Jesi (Ancona), Loreto (Ancona), Fermo (Ascoli Piceno), Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), Fano (Pesaro), Latina, Tivoli (Roma), Carbonia (Cagliari), Decimomannu (Cagliari), Oristano, Iglesias (Cagliari), Nuoro, Alghero (Sassari), Olbia (Sassari), Castellammare di Stabia (Napoli), Giarre (Catania), Lentini (Siracusa), Paternò (Catania), Carini (Palermo), Partinico (Palermo), Modica (Ragusa), Vittoria (Ragusa), Avola (Siracusa), Mazara del Vallo (Trapani);

a far data dal 1° marzo 1991, alle seguenti n. 33 reti urbane: Aosta, Treviglio (Bergamo), Cesano Maderno (Milano), Vigevano (Pavia), Gallarate (Varese), Bressanone (Bolzano), Riva del Garda (Trento), Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Sacile (Pordenone), Recco (Genova), Sestri Levante (Genova), Rosignano Marittimo (Livorno), Poggibonsi (Siena), Falconara Marittima (Ancona), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Città di Castello (Perugia), Foligno (Perugia), Gubbio (Perugia), Velletri (Roma), Caserta, Aversa (Caserta), Giugliano in Campania (Napoli), Pozzuoli (Napoli), Potenza, Nocera Inferiore (Salerno), Fasano (Brindisi), Ruvo di Puglia (Bari), Triggiano (Bari), Andria (Bari), Caltanissetta, Acireale (Catania), Gela (Caltanissetta);

a far data dal 1° aprile 1991, alle seguenti n. 45 reti urbane: Asti, Vercelli, Cuneo, Rivoli (Torino), Orbassano (Torino), Bonate Sotto (Bergamo), Cisano Bergamasco (Bergamo), Grumello del Monte (Bergamo), Cantù (Como), Solbiate (Como), Crema (Cremona), Cernusco sul Naviglio (Milano), Abbiategrasso (Milano), Casteggio (Pavia), Voghera (Pavia), Morbegno (Sondrio), Laveno Mombello (Varese), Luino (Varese), Rimini (Forlì), Cesena (Forlì), Riccione (Forlì), Cattolica (Forlì), Scandiano (Reggio Emilia), Guastalla (Reggio Emilia), Lugo (Ravenna), Sassuolo (Modena), Cento (Ferrara), Follonica (Grosseto), Cecina (Livorno), Cortona (Arezzo), Pontassieve (Firenze), Senigallia (Ancona), Civitanova Marche (Macerata), Assisi (Perugia), Spoleto (Perugia), Cisterna di Latina (Latina), Cassino (Frosinone), Civitavecchia (Roma), Chieti, Teramo, Cosenza (già prevista a far data dal 1° gennaio 1991 nel decreto ministeriale 13 ottobre 1990), Termini Imerese (Palermo), Augusta (Siracusa), Alcamo (Trapani), Castelvetrano (Trapani);

a far data dal 1° maggio 1991, alle seguenti n. 24 reti urbane: Clusone (Bergamo), Fiorano al Serio (Bergamo), Lovere (Bergamo), Verdellino (Bergamo), Calolziocorte (Bergamo), Erba (Como), Mariano Comense (Como), Magenta (Milano), Sedriano (Milano), Lodi (Milano), Melegnano (Milano), Sesto Calende (Varese), Tradate (Varese), Sanremo (Imperia), Fabriano (Ancona), Osimo (Ancona), Urbino (Pesaro), Lamezia Terme (Catanzaro), Canicattì (Agrigento), Sciacca (Agrigento), Adrano (Catania), Caltagirone (Catania), Palagonia (Catania), Enna;

a far data dal 1° giugno 1991, alle seguenti n. 15 reti urbane: Borgosesia (Vercelli), Cividale del Friuli (Udine), Ceriale (Savona), Varazze (Savona), Albano Laziale (già prevista a far data dal 1° gennaio 1991 nel decreto ministeriale 13 ottobre 1990), Aprilia (Latina), Colleferro (Roma), Ladispoli (Roma), Termoli (Campobasso), Giulianova (Teramo), Lanciano (Chieti), Vasto (Chieti), Avezzano (L'Aquila), Sulmona (L'Aquila), Alba Adriatica (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1991

Il Ministro: MAMMÌ

91A0323

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1990.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di sette marche di tabacchi lavorati nazionali;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati nazionali vengono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico in Italia:

SIGARETTE:

Master;
Master ultraleggera;
Melody;
MS International Blu;
Tre Stelle;
N 80.

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

Sigaretti:

Linda.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1990
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 146

91A0336

DECRETO 14 dicembre 1990.

Radiazione dalla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere, a seguito di richiesta di alcune ditte estere, alla radiazione dalla tariffa di vendita di marche già iscritte;

Sentito il parere favorevole espresso in merito dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche estere di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

SIGARETTE

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee

Cosmos.

SIGARI

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee

Dannemann Sumatra Menor, Balmoral Corona Reales, Willen II Extra Senoritas, Mercator Jupiter Brasil, Ritmeester Corona Delecta, Schimmelpenninck Coronas Royales, Schimmelpenninck Duella De Luxe, J. Cortes Club, Churchill Senoritas n. 1, Willen II Olinda, San Martin, Terra Nova Coronas Elegantes, La Paz Senoritas Royales.

SIGARETTI

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee

Para Nuestros Amigos n. 1005 (Havana), Willem II Wilde Sumatra, MH Mild Havana Elegant, Agio Fine Fleur, Agio Wilde Brasileiros, Panter Vitesse, Dannemann Avenida Sumatra, Dannemann Especiais Sumatra Longos, Ritmeester Parabolas Petit, Panter Limbo, Agio Elegant Tuit Havanas, Agio City, Agio Mythos Cigarillos, Willem II Entre Actos.

TABACCO DA FUMO

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee

Exclusiv Royal (20 buste), Sweet Dublin Black Cavendish (20 buste), Flying Dutchmann Regular (20 scatole), Erinmore Mixture Murrays (20 buste), Hollandia (20 buste), Marschall Half Zware Shag (20 buste), Berens Special Mix. (High Aromatic) (20 scatole), Berens Exzellenz (20 scatole), Clan Light Natural (20 buste), Neptune (Mild Mixture) (10 scatole).

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee

Singleton's Prestige Snuff (10 scatole).

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1991
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 105

91A0337

DECRETO 14 dicembre 1990.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere all'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza CEE, in base al prezzo richiesto dal fornitore nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *B, D* ed *E*, fissate dai decreti ministeriali previsti dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il parere favorevole espresso in merito dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *B, D* ed *E*, di cui ai decreti ministeriali previsti dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, le seguenti marche di tabacchi lavorati sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee

Sigari:

Neos Super	L. 100.000	il kg conv.le
Monopole	» 170.000	»

Sigaretti:

Mini Che	L. 96.000	il kg conv.le
Panter Lights	» 92.000	»
Panter Silhouette	» 100.000	»
Mini Mercator Jupiter	» 140.000	»
Montecristo Mini	» 200.000	»
Willem II Petitos Mild	» 92.000	»
Indioz Mild Cigars	» 120.000	»
Wild Spriet Select	» 160.000	»
Flamenco	» 100.000	»
Panter Bijou	» 120.000	»
Agio Mehari's Mild and Light	» 132.000	»
Clubmaster Sumatra Mild n. 161	» 112.000	»
Clubmaster Brasil Mild n. 164	» 116.000	»

TABACCO DA FUMO

(Tabella *D*)

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee

Per sigarette:

Golden Gate (25 buste)	L.	87.500	il kg conv.le
Van Nelle Mild (20 buste)	»	97.500	»

Per pipa:

Half and Half Light (20 buste)	L.	120.000	il kg conv.le
Caledonian Grand Reserve (20 barattoli)	»	200.000	»
Clan Light Aromatic (20 buste)	»	110.000	»
Sail Black Cavendish (20 buste)	»	116.000	»
Neptune Light Aromatic (20 buste)	»	116.000	»
West (25 buste)	»	95.000	»
Amphora Ultra Light (20 buste)	»	124.000	»
Amphora Cesare Borgia (20 buste)	»	180.000	»
Skandinavik Ultra Light (20 buste)	»	116.000	»
Borkum Riff Cherry Cavendish (20 buste)	»	136.000	»
Exclusiv Wild Mango (20 buste)	»	120.000	»
Casablanca Hell Und Mild (25 buste)	»	95.000	»
Clan Mild Cavendish (20 buste)	»	110.000	»
Capstan Medium (20 scatole)	»	240.000	»
Three Nuns (20 buste)	»	300.000	»
Danske Club Black Luxury (20 buste)	»	130.000	»
Troost Ultra Mild (20 buste)	»	116.000	»
Mac Baren Mixture Light (20 buste)	»	120.000	»
Adventure (20 buste)	»	120.000	»
John Sinclair Aromatic (20 buste)	»	126.000	»

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO

(Tabella *E*)

Marche estere di provenienza da Paesi delle Comunità europee

Tabacco da fiuto:

Mc. Chrystal's-Snuff (50 e 100 scatolette)	L.	150.000	il kg conv.le

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1991
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 104

91A0338

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1991.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1991.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata ed integrata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, dalla legge 27 gennaio 1982, n. 22 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la deliberazione in data odierna del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione in data odierna, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1991.

Roma, 24 gennaio 1991

Il Presidente: SPADOLINI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1991

Numero senatori	Gruppi, rappresentanze e componenti parlamentari	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale
128	Democrazia cristiana	61.397.777	688.231.408	8.262.878.505	9.012.507.690
85	Partito comunista italiano	61.397.777	688.231.408	5.487.067.757	6.236.696.942
44	Partito socialista italiano	61.397.778	688.231.408	2.840.364.486	3.589.993.672
16	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	61.397.778	688.231.408	1.032.859.813	1.782.488.999
16	Sinistra indipendente	61.397.778	68.823.140	1.032.859.813	1.163.080.731
9	Partito repubblicano italiano	61.397.778	688.231.408	580.983.645	1.330.612.831
6	Federalista europeo ecologista	61.397.778	688.231.408	387.322.430	1.136.951.616
5	Partito socialista democratico italiano	61.397.778	688.231.408	322.768.691	1.072.397.877
12	Misto	61.397.778	—	774.644.860	836.042.638
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale (3, iscritti al gruppo misto)	—	688.231.408	—	688.231.408
	Rappresentanza parlamentare della Federazione dei verdi (1, iscritto al gruppo misto)	—	688.231.408	—	688.231.408
	Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (2, iscritti al gruppo misto)	—	68.823.140	—	68.823.140
	Componente parlamentare del Movimento degli autonomisti democratici progressisti (1, iscritto al gruppo misto)	—	22.941.048	—	22.941.048
321	Totali ...	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000

91A0325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 24 gennaio 1991.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari per l'anno 1991.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 24 gennaio 1991 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale e stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del 24 gennaio 1991 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1991.

Roma, 24 gennaio 1991

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: MARRA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER L'ANNO 1991.

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale spettante
234	Democratico cristiano	92.095.000	1.241.932.573	15.393.021.430	16.727.049.003
156	Comunista	92.095.000	1.241.932.573	10.262.014.287	11.596.041.860
100	Partito socialista italiano	92.095.000	1.241.932.573	6.578.214.286	7.912.241.859
35	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	92.095.000	1.241.932.573	2.302.375.000	3.636.402.573
21	Repubblicano	92.095.000	1.241.932.573	1.381.425.000	2.715.452.573
20	Sinistra indipendente	92.095.000	124.193.257	1.315.642.857	1.531.931.114
17	Verde	92.095.000	1.241.932.573	1.118.296.428	2.452.324.001
12	Partito socialista democratico italiano	92.095.000	1.241.932.573	789.385.714	2.123.413.287
11	Liberale	92.095.000	1.241.932.573	723.603.572	2.057.631.145
10	Federalista europeo	92.095.000	1.241.932.573	657.821.429	1.991.849.002
4	Democrazia proletaria	92.095.000	1.241.932.573	263.128.572	1.597.156.145
10	Misto	92.095.000	—	657.821.429	749.916.429
	Componente parlamentare della SVP (3 iscritti al gruppo misto)	—	124.193.257	—	124.193.257
	Componente parlamentare della UV-ADP-PRI (1 iscritto al gruppo misto)		41.397.752		41.397.752
630	Totale	1.105.140.000	12.709.109.996	41.442.750.004	55.257.000.000

91A0345

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988.

Il giorno 30 novembre 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 novembre 1990, n. 329, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1990, supplemento ordinario n. 71.

In conformità all'art. 30, la convenzione è entrata in vigore il 31 dicembre 1990.

91A0330

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 343, recante: «Disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola».

Il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 343, recante: «Disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1990.

91A0368

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

2) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990,
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

3) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi dal tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

4) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

5) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

6) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

7) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monterusccllo, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile: lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

8) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monteruscello finanziata dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

9) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

10) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

11) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio», finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

12) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

13) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS 3/144, impianto di depurazione di Napoli nord e rete di collettori, finanziati dalla Casemz: lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

14) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3 145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

15) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). – Lavoratori occupati da imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP, lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

16) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di 174 alloggi e di un fabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziato dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga da sessantasei mesi al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

2) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

3) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

4) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco e polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

5) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

6) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

7) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

8) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

9) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. Realizzazione della centrale nucleare Cirene: lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

10) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

11) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

12) Area del comune di Genzano (Potenza). — Realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169), finanziamenti della ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

13) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

14) Area del comune di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 1° marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

15) Area del comune di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90,
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

16) Area del comune di Portovesme (Cagliari). — Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

17) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itenerario stradale s.s. n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 4 dicembre 1990;
proroga da ventiquattro mesi al 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

18) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itenerario stradale s.s. n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI: 4 dicembre 1990;
proroga dal 4 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

19) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itenerario stradale s.s. n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

20) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itenerario stradale s.s. n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

21) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa); lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

22) Area del Porto Canale, zona Giorgino (Cagliari). Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1; lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

23) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

2) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

3) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

4) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

5) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

6) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

7) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

8) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni. Lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1985.

9) Area del comune di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

10) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983.

11) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

12) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

13) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.A. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

14) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al IV tronco adduttore del Sinni; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

15) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano; lavoratori sospesi dall'8 maggio 1987 o entro sette mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

16) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Bradano; lavoratori disponibili a decorrere dal 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

17) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

18) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania (Potenza), appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988.

19) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania (Potenza), appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 31 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

20) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

21) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

2) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

5) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983.

6) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

7) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del I e II gruppo della termocentrale ENEL, azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

8) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

9) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

10) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli (Napoli); lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

11) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

12) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

13) Area del comune di Naro (Agrigento). - Lavori relativi alle opere di I stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro; lavoratori disponibili dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1984.

14) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori:

1) Progetto PS29/230.2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto;
2) Progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro;
3) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604;
4) Progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla;
5) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23-50447 e 23/479,

lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

15) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

16) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

17) Area dei comuni in provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141. Disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

18) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

19) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Sogerco mensa* presso Fiat veicoli industriali - Stabilimenti telai, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982;
causale: crisi aziendale (art. 21, comma quinto, lettera *a*) e *b*), della legge n. 675/77) - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1990, n. 11331/1.

2) *S.p.a. Sogerco mensa* presso Fiat veicoli industriali - Stabilimenti telai, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 agosto 1982 al 31 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale (art. 21, comma quinto, lettera *a*) e *b*), della legge n. 675/77) - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1990, n. 11331/2.

3) *S.c.r.l. Unilega* presso3 c/o Aziende gruppo Montedison, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Klopman International*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Officine Romanazzi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 10 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni*, con sede in Albisola Superiore (Savona) e stabilimento di Albisola Superiore (Savona):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 - decreto-legge n. 337/90) - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1979: dal 9 aprile 1979;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni*, con sede in Albisola Superiore (Savona) e stabilimento di Albisola Superiore (Savona):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 17 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85 - decreto-legge n. 337/90) - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1979: dal 9 aprile 1979;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Cantieri navali Alto Tirreno*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 1° marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - fallimento del 1° marzo 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Cite Ottavio Cimarosti*, con sede in S. Margherita Ligure (Genova) e stabilimento di Ne (Genova):

periodo: dal 7 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 6 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Co.Me.Pi.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Camera*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Fonti Luigi & C.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Brindisi e impegnate nella realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano, resisi disponibili successivamente al 1° gennaio 1990 è disposta la corresponsione dei trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 31 dicembre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990 in favore di centoundici dipendenti (di cui centodue operai e nove intermedi) dalla S.a.s. Poltrone Spazzoli, con sede in Forlì, occupati presso lo stabilimento di Forlì, per i quali sono stati stipulati i richiamati due contratti collettivi aziendali che hanno stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali dal 3 dicembre 1989 al 4 febbraio 1990 e da 40 a 8 ore settimanali dal 5 febbraio 1990 al 2 dicembre 1990, è disposta la proroga della corresponsione è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 3 dicembre 1989 al 2 dicembre 1990.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 12 aprile 1990, n. 11085.

91A0306

MINISTERO DEL TESORO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1140,600	1140,600	1140,20	1140,600	1140,600	1140,600	1140,480	1140,600	1140,600	1140,60
E.C.U.	1552,400	1552,400	1554 —	1552,400	1552,400	1552,400	1552,400	1552,400	1552,400	1552,40
Marco tedesco	752,100	752,100	752,50	752,100	752,100	752,100	752,140	752,100	752,100	752,10
Franco francese	221,230	221,230	221,75	221,230	221,230	221,230	221,230	221,230	221,230	221,22
Lira sterlina	2197 —	2197 —	2199 —	2197 —	2197 —	2197 —	2197 —	2197 —	2197 —	2197 —
Fiorino olandese	667,050	667,050	667,75	667,050	667,050	667,050	667,180	667,050	667,050	667,10
Franco belga	36,507	36,507	36,51	36,507	36,507	36,507	36,505	36,507	36,507	36,50
Peseta spagnola	11,961	11,961	11,99	11,961	11,961	11,961	11,961	11,961	11,961	11,95
Corona danese	195,340	195,340	195,50	195,340	195,340	195,340	195,360	195,340	195,340	195,35
Lira irlandese	2007,500	2007,500	2008 —	2007,500	2007,500	2007,500	2007,400	2007,500	2007,500	—
Dracma greca	7,100	7,100	7,08	7,100	7,100	7,100	7,086	7,100	7,100	—
Escudo portoghese	8,455	8,455	8,43	8,455	8,455	8,455	8,453	8,455	8,455	8,45
Dollaro canadese	989 —	989 —	989 —	989 —	989 —	989 —	985,800	989 —	989 —	989 —
Yen giapponese	8,527	8,527	8,53	8,527	8,527	8,527	8,529	8,527	8,527	8,52
Franco svizzero	894,070	894,070	894,50	894,070	894,070	894,070	893,900	894,070	894,070	894,07
Scellino austriaco	106,865	106,865	107 —	106,865	106,865	106,865	106,860	106,865	106,865	106,85
Corona norvegese	192,650	192,650	192,75	192,650	192,650	192,650	192,500	192,650	192,650	192,70
Corona svedese	201,620	201,620	201,80	201,620	201,620	201,620	201,620	201,620	201,620	201,89
Marco finlandese	311,990	311,990	312,75	311,990	311,990	311,990	312,280	311,990	311,990	—
Dollaro australiano	891,600	891,600	892 —	891,600	891,600	891,600	890,200	891,600	891,600	894,60

Media dei titoli del 18 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,025
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,375
» » » 22- 6-1987/91	96,425
» » » 18- 3-1987/94	81,350
» » » 21- 4-1987/94	80,875
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,575
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,900
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,375
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,725

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	99,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,950
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,425
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100,050
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,150
» » » » 1-12-1984/91	100,050
» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » » 1- 2-1985/92	100,175
» » » » 18- 4-1986/92	100,375
» » » » 19- 5-1986/92	100,250

Certificati di credito del	Tesoro	Ind.	20- 7-1987/92	. . . .	99,900
» »	»	»	19- 8-1987/92	. . . .	100.175
» »	»	»	1-11-1987/92	. . . .	99,800
» »	»	»	1-12-1987/92	. . . .	99,875
» »	»	»	1- 1-1988/93	. . . .	99,525
» »	»	»	1- 2-1988/93	. . . .	99.675
» »	»	»	1- 3-1988/93	. . . .	99,750
» »	»	»	1- 4-1988/93	. . . .	99.725
» »	»	»	1- 5-1988/93	. . . .	100 —
» »	»	»	1- 6-1988/93	. . . .	100,200
» »	»	»	18- 6-1986/93	. . . .	98,975
» »	»	»	1- 7-1988/93	. . . .	100,150
» »	»	»	17- 7-1986/93	. . . .	99,175
» »	»	»	1- 8-1988/93	. . . .	100,125
» »	»	»	19- 8-1986/93	. . . .	98,650
» »	»	»	1- 9-1988/93	. . . .	100,075
» »	»	»	18- 9-1986/93	. . . .	98.625
» »	»	»	1-10-1988/93	. . . .	100 —
» »	»	»	20-10-1986/93	. . . .	98,375
» »	»	»	1-11-1988/93	. . . .	100 —
» »	»	»	18-11-1986/93	. . . .	98,925
» »	»	»	19-12-1986/93	. . . .	100,100
» »	»	»	1- 1-1989/94	. . . .	99,525
» »	»	»	1- 2-1989/94	. . . .	99,550
» »	»	»	1- 3-1989/94	. . . .	99,575
» »	»	»	15- 3-1989/94	. . . .	99,400
» »	»	»	1- 4-1989/94	. . . .	99,300
» »	»	»	1- 9-1988/94	. . . .	98,550
» »	»	»	1-10-1987/94	. . . .	98.275
» »	»	»	1-11-1988/94	. . . .	98,275
» »	»	»	1- 1-1990/95	. . . .	98,350
» »	»	»	1- 2-1985/95	. . . .	99,500
» »	»	»	1- 3-1985/95	. . . .	97,650
» »	»	»	1- 3-1990/95	. . . .	97.800
» »	»	»	1- 4-1985/95	. . . .	97,325
» »	»	»	1- 5-1985/95	. . . .	97,200
» »	»	»	1- 5-1990/95	. . . .	—
» »	»	»	1- 6-1985/95	. . . .	97,150
» »	»	»	1- 7-1985/95	. . . .	97,950
» »	»	»	1- 8-1985/95	. . . .	97,225
» »	»	»	1- 9-1985/95	. . . .	97,025
» »	»	»	1-10-1985/95	. . . .	97,125
» »	»	»	1-11-1985/95	. . . .	97,650
» »	»	»	1-12-1985/95	. . . .	97,625
» »	»	»	1- 1-1986/96	. . . .	97,900
» »	»	»	1- 1-1986/96 II	. .	101,925
» »	»	»	1- 2-1986/96	. . . .	97,925
» »	»	»	1- 3-1986/96	. . . .	98,300
» »	»	»	1- 4-1986/96	. . . .	97,950
» »	»	»	1- 5-1986/96	. . . .	97,875
» »	»	»	1- 6-1986/96	. . . .	98,400
» »	»	»	1- 7-1986/96	. . . .	97,675
» »	»	»	1- 8-1986/96	. . . .	97,200
» »	»	»	1- 9-1986/96	. . . .	96,975
» »	»	»	1-10-1986/96	. . . .	95,250
» »	»	»	1-11-1986/96	. . . .	95,500
» »	»	»	1-12-1986/96	. . . .	96,375
» »	»	»	1- 1-1987/97	. . . .	95,650
» »	»	»	1- 2-1987/97	. . . .	95,550
» »	»	»	18- 2-1987/97	. . . .	95,575
» »	»	»	1- 3-1987/97	. . . .	95,650
» »	»	»	1- 4-1987/97	. . . .	95,575
» »	»	»	1- 5-1987/97	. . . .	95,600
» »	»	»	1- 6-1987/97	. . . .	95,350
» »	»	»	1- 7-1987/97	. . . .	95,550
» »	»	»	1- 8-1987/97	. . . .	95,475
» »	»	»	1- 9-1987/97	. . . .	96,575

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100.125
» » »	11,50%	1-11-1991	98.775
» » »	11,50%	21-12-1991	98.775
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,600
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,325
» » »	11,00%	1- 2-1992	98.150
» » »	9,15%	1- 3-1992	96.975
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,825
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,725
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,125
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,075
» » »	9,15%	1- 5-1992	96.575
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	99.100
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,075
» » »	9,15%	1- 6-1992	96.575
» » »	10,50%	1- 7-1992	98.475
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,025
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,725
» » »	12,50%	1- 9-1992	98.875
» » »	12,50%	1-10-1992	98.800
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,750
» » »	12,50%	1- 7-1993	98.450
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,400
» » »	12,50%	1-10-1993	97,575
» » »	12,50%	1-11-1993	97,375
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,625
» » »	12,50%	17-11-1993	97,600
» » »	12,50%	1-12-1993	97.425
» » »	12,50%	1- 1-1994	97.575
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97.250
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96.900
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,875
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96.825
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	96,900
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	93,875
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,700

Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11.25% .	99,975
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	97,725
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	96,400
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	98,625
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	96,425
» » » »	22-11-1984/92	10.50% .	101.350
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	98,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	97 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	93,475
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	93,350
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	93,450
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	96,025
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	92,425
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	93,275
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	95,675
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	91,625
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	96,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	90,100
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	95,550
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	95,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	96,100
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	98,800
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	100,225
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	95,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M18011

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990 e il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 22 gennaio 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.485
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	310
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.130
Gasolio agricoltura	»	403
Petrolio agricoltura	»	392
Gasolio pesca e piccola marina	»	369
Petrolio pesca e piccola marina	»	359

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.132	1.137	1.142	1.147	1.152
Petrolio (*)	»	857	862	867	872	877
Olio comb.le fluido	L./kg	662	667	672	677	682

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

91A0369

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 27 settembre 1990 concernente: «Tariffa nazionale per la vendita al pubblico di medicinali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1990)

Al testo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine sottoindicate:

alla pag. 32, seconda colonna, al primo rigo dell'art. 11, dove è scritto: «... quando la vendita al pubblico concerne *sostanza* non aventi ...», si legga: «... quando la vendita al pubblico concerne *sostanze* non aventi ...»;

alla pag. 33, nell'allegato A riportante la Tabella di prezzi delle sostanze, sotto la voce Acqua ossigenata 100 vol., dove è scritto: «... (vedi perossido *15* idrogeno) ...», si legga: «... (vedi perossido *di* idrogeno) ...»; in corrispondenza della espressione tra parentesi «(vedi perossido di idrogeno)», riportata sotto le voci Acqua ossigenata 100 vol. e Acqua ossigenata 10 vol., nelle colonne riportanti GRAMMI e LIRE, sono da sopprimere rispettivamente le cifre 100 e 740 nonché 100 e 600;

alla pag. 37, sotto la lettera O, dove è scritto: «*Omotropina* bromidrato», si legga: «*Omatropina* bromidrato»; sotto la lettera P, dove è scritto: «*Papina*», si legga: «*Papaina*»;

alla pag. 39, sotto la lettera S, dove è scritto: «*Solfametrazina*», si legga: «*Solfametazina*»;

alla pag. 42, sotto il punto n. 9) e prima del punto n. 10), dove è scritto: «Si aggiungono gli onorari *presiti* al punto uno dell'allegato B», si legga: «Si aggiungono gli onorari *previsti* al punto uno dell'allegato B».

91A0360

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 9 1 *

L. 1.200